

## Procure della Repubblica presso il Tribunale di Pescara

Atto di denuncia querela ex art. 336 c.p.p.

\*\*\*\*\*

1. La sottoscritta Brunella Di Lizio, nata a Cepagatti il 12.07.1961, residente a Pescara ed ivi alla Via San Silvestro Colle 102, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione denominata "Associazione "No Elettrosmog" San Silvestro Pescara – Onlus (C.F.: **91114540684**), sedente in Pescara alla Via Della Chiesa 80

### Premesso che

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, **per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre**, viene autorizzata dagli Enti Locali previa verifica della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione (Cfr. Art. 87 D.L.vo n° 259 del 1 agosto 2003) ;
2. I siti ove installare apparecchiature per la diffusione di segnale radio- televisivo vengono individuati con apposite delibere della predetta AGCOM,;
3. I siti idonei in Abruzzo sono elencati , nel Documento Generico AGCOM del 26.08.2011 e precisamente nell'allegato denominato "Area Tecnica n° 11). Nel testé citato Documento vengono individuati sei siti per la Provincia di Pescara e altri 122 per l'intero Abruzzo;
4. Il sito ubicato in agro del Comune di Pescara e nello specifico in località San Silvestro, ove risultano essere collocati apparati di trasmissione radio televisiva.

**non è stato incluso nell'elenco dei siti candidati** per la pianificazione delle reti di riferimento nella Regione Abruzzo, ovvero risulta escluso dalla delibera nr.93/12 della prefata Autorità, (per completezza e chiarezza il sito in questione non è presente in nessuna delle precedenti Delibere dell'Autorità);

5. Quanto appena esposto trova conferma nelle Ordinanze Regionali –Regione Abruzzo – emanate nel 2008 ( delibere nr. 1 e 2 rispettivamente del 24 giugno e del 2 luglio) e in tante Sentenze emesse dal T.A.R. Abruzzo (vgs ad esempio Sent. 00083/2009 Reg. Sent. Confronti Rai Way SpA) che, nel respingere i ricorsi presentati dalle emittenti televisive, **ha definitivamente statuito** che *"la delocalizzazione degli impianti è un **ATTO DOVUTO, a prescindere dal superamento o meno dei limiti di legge.**"*;
6. Per le motivazioni testé enunziate anche l'eventuale trasmissione nei limiti (senza quindi il superamento) dei parametri previsti dalla legge risulta vietata **poiché a monte vi è il DIVIETO NORMATIVO ASSOLUTO di effettuare attività di trasmissione dal sito di San Silvestro;**
7. Appare illuminante in merito alla vicenda in questione la lettera del Presidente Corecom Abruzzo datata 8 marzo 2012 e diretta alle emittenti Abruzzesi nella parte in cui le informa dell'avvenuta emanazione della delibera nr.93/12 ed in merito scrive **"Nel medesimo atto deliberativo è stato stabilito che gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purchè compresi tra quelli assentiti dalle Regioni interessate, (circa 129 x l'abruzzo, mare compreso ndr) ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali."** (veggasi documento allegato, con l'elenco dei siti selezionati)

8. La Regione Abruzzo non ha mai assentito il sito di San Silvestro Colle, ma anzi lo ha proprio escluso proponendo in aggiunta ai 128 siti pianificati dall'AGCOM l'ulteriore sito della piattaforma marina, previa accertata verifica radioelettrica. Un dettaglio tecnico importante: le emittenti, tutte, hanno avuto 4 anni di tempo per scegliersi uno o più siti, tra i 128 idonei radioelettricamente, ove collocare gli impianti per irradiare nelle aree di interesse.
  
9. Oggi molte emittenti continuano a trasmettere anche con la tecnologia denominata "digitale terrestre" dal sito denominato San Silvestro anche se si ribadisce che lo stesso non è stato incluso nell'elenco dei siti candidati per la pianificazione delle reti di riferimento nella Regione Abruzzo , poiché non ritenuto idoneo;
  
10. le emittenti che trasmettono dal sito di San Silvestro sono analiticamente individuate sul sito internet "*abruzzo digitale*";
  
11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.L.vo n° 259 del 1 agosto 2003 ) “ *In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero, commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 50.000,00. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da*

*uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. ..omissis..*

12. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo."

13. **Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni**";

14. Che alla luce di quanto appena esposto, appare, *ictu oculi*, che le emittenti stanno stanno ponendo o forse è meglio dire continuano a porre una condotta penalmente rilevante;

15. La continua esposizione ad onde elettromagnetiche ha effetti deleteri per la salute pubblica, così come accertato da illustri ed oramai consolidati studi medico-scientifici,.

Tutto ciò premesso la sottoscritta Sig.ra Brunello Di Lizio, nella qualità di cui in epigrafe, intende sporgere come in effetti sporge formale

#### **denuncia-querela**

contro ignoti, per ogni ed eventuale reato che si ritenga essersi integrato, chiedendo, formalmente, che l'eventuale autore sia perseguito e punito per i reati ritenuti sussistenti.

Chiede, altresì, che vengano adottati, **in via d'urgenza**, i provvedimenti idonei ad impedire l'ulteriore consumazione del reato.

Chiede, inoltre, di essere informata, a norma dell' art. 408 II co c.p.p., dell' eventuale richiesta di archiviazione della presente denuncia-querela.

All.ti :

- 1) Lettera Corecom dell'8.3.2012
- 2) Elenco siti pianificati area tecnica 11 (Abruzzo)

Pescara, 8 maggio 2012

Sig.ra Brunella DI LIZIO  
Il Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*  
*Associazione No Elettrosmog San Silvestro Pescara*